

Verbale di Accordo

Addi 25 giugno 2009, in Roma

Tra

- La TRENO SERVIZI INTEGRATI S.r.l.
- Le Segreterie Nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL-Trasporti, SALPAS-ORSA, e FAST-FERROVIE, assistiti dalle RSU/RSA.

PREMESSO

Che la Treno Servizi Integrati S.r.l. è risultata aggiudicataria della gara d'appalto suddivisa in due lotti indetta da Trenitalia S.p.a., per quanto riguarda il servizio di ristorazione da effettuarsi sulla flotta Eurostar AV, Eurostar, Eurocity, Euronight, Eurostarcity, Intercity e Intercity Plus.

Per entrambi i lotti sono inclusi nelle prestazioni i servizi di logistica, pulizia e manutenzione.

Le parti come sopra costituite si sono incontrate per discutere e definire il passaggio del personale addetto alle attività oggetto della gara d'appalto, alla società Treno Servizi Integrati S.r.l. ed alle società alle quali quest'ultima affiderà attività in subappalto.

I lavoratori interessati al passaggio verranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con il mantenimento dei trattamenti normativi, contrattuali, economici, retributivi ed anzianità di settore maturate e maturande presso il precedente datore di lavoro, il rapporto di lavoro verrà regolato dall'accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 25 giugno 2009, fatti salvi trattamenti di miglior favore.

Pertanto saranno assunti dalla società Treno S.r.l. il numero di lavoratori di seguito riportato suddiviso per sede di lavoro:

PERSONALE VIAGGIANTE

	Unità	EQ. FT
Roma	249	203,51
Milano	56	51,23 (non considerati 16 unità impiegate su attività Artesia)
Venezia	13	10,5
Napoli	21	20,7
Savona	4	3,20

PERSONALE IMPIEGATIZIO

	Unità	EQ. FT	10 impiegati verranno ricollocati nelle mansioni, la differenza verrà ricollocata come personale viaggiante
Roma	34	33,16	
Milano	2	2	
Venezia	1	1	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

SUBAPPALTO

LOGISTICA

	Unità	Note
Milano	51,5	10,5 unità impiegate in attività Artesia e Cisalpino successivamente alla definizione delle attività tra le società transiteranno presso quella che svolgerà effettivamente tale attività.
Roma	71,25	di cui 15 da ricollocare come personale viaggiante


L'azienda garantirà affinché il personale delle ditte subaffidatarie, esclusivamente addetto a lavorazioni inerenti, venga ricollocato nell'ambito delle società sub affidatarie, previa presentazione degli ultimi 6 cedolini paga e iscrizione al libro matricola dal 1 febbraio 2009.

.Il presente accordo sarà soggetto a verifica entro un mese dall'inizio delle attività.

Tutti i lavoratori assenti alla data del passaggio transiteranno alla fine dell'evento sospensivo.

Per

la Treno Servizi Integrati S.r.l.



Per

FILT-CGIL


FIT-CISL

UILTRASPORTI

SAPLAS-ORSA

UGL-Trasporti

FAST-FERROVIE



**IPOTESI DI ACCORDO DI CONFLUENZA NEL
CCNL ATTIVITA' FERROVIARIE**

Oggi

si sono incontrati: per la soc. Treno

per la FILT-CGIL
per la SALPAS-ORSA

per la FIT -CISL
per la UGL-trasporti

per la UIL Trasporti
per la FAST

Dopo ampia ed esauriente discussione le parti hanno inteso raggiungere un accordo sulle seguenti basi:

PREMESSA

Le parti stipulanti il presente accordo rilevando come i servizi di ristorazione, pur con la salvaguardia delle specificità tipiche del settore, si configurino come parte integrante dei servizi connessi con il trasporto ferroviario completando la gamma di servizi resi alla clientela a bordo treno, intendono dare omogeneità contrattuale di settore anche ai lavoratori occupati nei servizi di ristoro. Conseguentemente le parti convengono di dare piena applicazione alle normative contenute nel CCNL delle Attività Ferroviarie come integrate dalle specifiche normative, di seguito convenute, da considerarsi come parte integrante al CCNL rispetto alle specificità del settore in relazione alla peculiarità rappresentata dai servizi di ristorazione in considerazione alle sue particolari caratteristiche tecnico produttive. Le specifiche normative contenute nell'accordo di confluenza costituiscono parte integrante al CCNL stesso.

Le parti stipulanti, nel rispetto dell'autonomia collettiva, si riconoscono una funzione primaria nella regolamentazione del rapporto di lavoro e del sistema di relazioni sindacali con l'obiettivo di rafforzare i livelli di confronti periodici, disciplinati dai CCNL delle Attività Ferroviarie, al fine di accrescere una reciproca consapevolezza e un adeguato livello conoscitivo delle opportunità e delle criticità che il settore può manifestare con lo scopo di ricercare soluzioni possibilmente condivise. Le parti stipulanti convengono di svolgere incontri specifici al fine di esaminare le problematiche connesse alla situazione degli appalti nel settore con particolare riferimento alla durata dei contratti, all'andamento delle gare, con l'intenzione di ricercare le opportune soluzioni per l'armonizzazione delle normative in materia di lavoro al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.

Le norme previste dal CCNL Attività Ferroviarie si applicano con le modalità previste dal presente accordo anche al personale addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno.

Tutto ciò premesso le parti convengono sulle seguenti modalità di confluenza nel CCNL delle Attività Ferroviarie.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo decorre dal 1/ 07/ 2009 e dura sino al 31/12/2012

CAPITOLO 1 – DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Art.1 – RELAZIONI INDUSTRIALI

Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività: - *Informazione* - -
Contrattazione



Informazione

Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell' art. I CCNL delle Attività Ferroviarie, l'informativa a livello nazionale comprenderà anche:

- eventuale evoluzione dell'assetto societario;
- linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
- modifica della macrostruttura organizzativa;
- volume complessivo attività date in appalto;
- andamento generale dell'orario di lavoro;
- percorsi formativi;
- dati sulla consistenza del personale articolati per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
- progetti di azioni positive.

A livello di unità produttiva:

- gli obiettivi di produzione e di produttività;
- Azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell'ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
- Le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.

Contrattazione

La contrattazione a livello nazionale si muove nell'ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo aziendale come regolata dall'art 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:

- norme applicative della disciplina del lavoro;
- disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
- premio di risultato;
- ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
- promozione dell' occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
- formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell'art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie;
- modalità attuative dell'orario di lavoro contrattuale;
- modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
- i programmi di riequilibrio delle risorse umane.

A livello di unità produttive:

- articolazione dei regimi dell'orario contrattuale;
- organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
- Effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, delle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
- linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.

CAPITOLO 2 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 2 – CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Viste le particolari condizioni organizzative e le specificità del settore della ristorazione a bordo treno le parti concordano che, al fine di armonizzare la previgente disciplina contrattuale collettiva con quella prevista dal CCNL Attività Ferroviarie, i contratti a tempo parziale attualmente in essere continuano a produrre i propri effetti, contrattuali e normativi.

CAPITOLO 3 – CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

3.1 Per i lavoratori della Soc.Treno , l'inquadramento nei livelli, profili, figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall'art.21 del CCNL 16/04/2003 delle Attività Ferroviarie avverrà con i criteri definiti dal presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito riportato.

- a) per i lavoratori provenienti dal 6° livello del CCNL turismo Pubblici Esercizi direttamente nel livello H del CCNL delle Attività Ferroviarie;
- b) per i lavoratori provenienti dal livello 5° direttamente nel livello G parametro G2;
- c) per i lavoratori provenienti dal livello 4° direttamente nel livello G parametro G 1 ;
- d) per i lavoratori provenienti dal livello 3 ° e 4 ° (impiegato) direttamente nel livello F parametro F2;
- e) per i lavoratori provenienti dal livello 2° e 3° (impiegato) direttamente nel livello E;
- f) per i lavoratori provenienti dal livello 2° (impiegato) direttamente nel livello D2;
- g) per i lavoratori provenienti dal livello 1° direttamente nel livello C;
- h) per i lavoratori provenienti dal livello Qb direttamente nel livello B;
- i) per i lavoratori provenienti dal livello Qa direttamente nel livello A.

Le anzianità già maturate nelle qualifiche professionali alla data di stipula del presente accordo, non sono utili ai fini del passaggio ai parametri superiori nei livelli G 1, F 1 e D 1.

Quadro di equiparazione

CCNL Turismo PE		Profili Professionali/Figure Professionali IPOTESI	CCNL Attività ferroviarie
QA		Quadro/A	A
QB		Quadro/B	B
1°		Impiegati direttivi	C
2° impiegato		Tecnici specializzati	D2
2°e 3° (impiegato)	Impiegato amministrativo addetto ufficio operativo	Tecnici	E
3° e 4° (impiegato)	Resp.servizi di bordo operatore specializzato uffici	Operatore Specializzato	F2
4°	Addetto alla sala, Addetto alla cucina	Operatore qualificato	GI
5°	Addetto al servizio di benvenuto, Addetto al ba	Operatore qualificato	G2
6°		Operatore	H

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

3.2 Livelli profili e figure professionali del personale addetto alla ristorazione

Viste le peculiarità del settore della ristorazione a bordo treno e delle relative attività sussidiarie di logistica le parti ad integrazione dell'art. 21 del CCNL Attività Ferroviarie hanno individuato specifici profili e figure professionali

LIVELLO H – Operatore

Operatore di logistica

Lavoratori che nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi di bordo treno, sulla base delle procedure prestabilite, anche supervisionati da un lavoratore di livello superiore:

- ricevono, prendono in consegna, immagazzinano, custodiscono, smistano sia i prodotti alimentari che non alimentari, le attrezzature di bordo ed i capi di vestiario del personale viaggiante in entrata ed in uscita dai magazzini.
- effettuano la pulizia dei locali, dei materiali e delle attrezzature anche con l'ausilio di macchinari utili a tale scopo (es. macchina lavasciuga)
- provvedono al carico ed allo scarico delle merci dai carrelli trasportatori, ed il carico e lo scarico dei prodotti e delle attrezzature destinate ai servizi a bordo treno
effettuano il prelievo da bordo treno e nei magazzini dei rifiuti con il trasporto fino ai punti di raccolta indicati ed i rifornimenti idrici dei materiali rotabili connessi ai servizi di bordo.

Addetto al Minibar

Lavoratori che nell'ambito delle attività di bordo treno, sulla base di procedure prestabilite, promuovono lungo tutto il treno la vendita di prodotti commercializzati con l'ausilio del Bar Mobile. Tutto nel rispetto delle norme igieniche, amministrative e fiscali vigenti.

LIVELLO G – Operatore Qualificato

Operatore qualificato di logistica


Lavoratori che nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi di bordo treno in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni di natura amministrativa e/o tecnico pratica che richiedono il possesso di conoscenze qualificate.

Addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno

Lavoratori che nell'ambito delle attività di bordo treno, sulla base di procedure prestabilite ed in condizioni di autonomia esecutiva svolgono, il servizio di sala secondo modalità di esecuzione predeterminata, provvedendo direttamente a bordo treno all'approntamento dei pasti secondo ricette predefinite, alla manipolazione delle pietanze, ed alla presentazione delle stesse adempiendo alle operazioni di pulizia del materiale, delle attrezzature di ristorazione. Svolgendo anche, compiti di carattere prevalentemente manuale destinati a fornire, il servizio di accoglienza/assistenza a bordo, di ristorazione e le necessarie attività d'offerta, prenotazioni, preparazione e vendita dei prodotti commercializzati. Il tutto nel rispetto delle norme igieniche, amministrative e fiscali vigenti.

LIVELLO F – Operatore Specializzato

Operatore specializzato di logistica



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures and initials on the right side.

Lavoratori che nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi di bordo treno in condizioni di autonomia operativa, coordinano le attività, del personale di livello inferiore, relative:

- alle operazioni di trasporto da e per il treno di carico e di scarico delle merci, attrezzature e materiali utili ai servizi di bordo
- alle operazioni di ricezione, presa in consegna, magazzinaggio, custodia e smistamento sia di prodotti alimentari che non alimentari, delle attrezzature di bordo e dei capi di vestiario del personale viaggiante.

Responsabile dei servizi di bordo

Lavoratori che, nell'ambito delle attività di bordo treno, in condizioni di autonomia operativa e con specifica ed adeguata capacità professionale svolgono lavori che comportino una particolare conoscenza tecnica; coordinando un gruppo di lavoratori di livello inferiore che esplicano i servizi di ristorazione, di accoglienza e di assistenza nelle carrozze ristorante e lungo il treno. Sono responsabili del buon andamento del servizio e del corretto adempimento delle norme igieniche, tecnico/amministrative e fiscali.

LIVELLO E – Tecnico

Tecnico di logistica – assistente del responsabile d'impianto

Lavoratori che nell'ambito delle attività di logistica sussidiarie ai servizi di bordo treno in condizioni di autonomia operativa supervisionano, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'azienda ed in particolare dal responsabile d'impianto, tutte le attività, che vengono svolte all'interno dei magazzini ed all'esterno degli stessi, sussidiarie ai servizi di bordo treno, sia ordinarie che straordinarie. Provvedono alla corretta ottimizzazione delle risorse umane impiegate, all'adeguamento ed allo sviluppo di procedure, metodologie e tecnologie presenti sui luoghi di lavoro.

Impiegato amministrativo

Lavoratori che, nell'ambito delle attività di bordo treno, in condizioni di autonomia operativa svolgono attività tecnico/pratiche ed amministrative/contabili nel rispetto di norme e procedure prefissate, con specifica preparazione professionale, anche operando su sistemi informatici.


Addetto ufficio operativo

Lavoratori che operando nell'ambito di piani di sviluppo aziendali e nel rispetto di procedure codificate prestabilite, provvedono al coordinamento delle risorse umane, tecniche ed organizzative assegnate; all'adeguamento ed allo sviluppo di procedure, metodologie e tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo di appartenenza, avendo la conoscenza specifica dei processi aziendali nonché alla capacità di integrazione e collaborazione con strutture produttive.

CAPITOLO 4 – ORARIO DI LAVORO

Art. 4 - ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI BORDO TRENO

Viste le peculiarità del settore della ristorazione a bordo treno le parti concordano, le seguenti



modalità di articolazione dell'orario di lavoro del personale addetto ai servizi di ristorazione a bordo treno.

1. In relazione alle specifiche esigenze di carattere tecnico-organizzativo, l'orario ordinario di lavoro settimanale, fissato in 38 ore, sarà ripartito in turni di lavoro denominati "cicli lavorativi" che potranno essere articolati anche su periodi superiori a sette giorni purché, nell'ambito del ciclo, siano rispettati i giorni di riposo settimanali previsti e la durata dell'orario di lavoro del ciclo sia fissata in misura proporzionale all'orario settimanale di 38 ore.

L'orario settimanale di 38 ore dovrà comunque essere garantito come media su base mensile.

2. Per i lavoratori di cui al presente accordo, l'orario settimanale in programmazione previsto dal CCNL

Attività Ferroviarie, si calcola e si intende realizzato come media nel turno, con il limite massimo di 46 ore ed il limite minimo di 30 ore settimanali. In tale ambito la programmazione dovrà garantire su base mensile il rispetto delle 38 ore settimanali. L'azienda pertanto individuerà le condizioni per il rispetto del limite dell'orario settimanale ordinario rapportato al mese.


3. L'orario di lavoro del personale viaggiante è costituito da:

- Il tempo intercorrente dall'ora di partenza programmata del treno all'ora di effettivo arrivo.
- Il tempo delle operazioni da eseguire non a bordo treno, prima della partenza e dopo l'arrivo del treno, pari a 60 minuti per i treni aventi origine nella stazione di presa servizio 30 minuti per i treni in transito e 30 minuti dopo l'arrivo del treno. Nel caso non dovesse esserci la necessità di effettuare le operazioni di carico o scarico della merce e delle attrezzature necessarie per il servizio di bordo i tempi accessori sopra elencati saranno di 30 minuti per i treni aventi origine nella stazione di presa servizio e 15 minuti dopo l'arrivo del treno. Diversa quantificazione potrà essere concordata a livello territoriale in fase di definizione dei turni.
- Gli spostamenti comandati da effettuare in treno non in servizio, così detti "viaggio fuori servizio", limitatamente al tempo di percorrenza del treno, ora prevista di partenza ora effettiva di arrivo.
- La presenza nell'impianto per l'effettuazione di eventuali servizi a terra (cosiddetti "Riserva").
- L'intervallo fra due servizi o fra un servizio ed un viaggio fuori servizio o viceversa in cui il personale non svolge attività lavorativa (così detta "sosta retribuita");

Il tempo totale concorre alla formazione dell'orario di lavoro stabilito dai cicli lavorativi. La combinazione di più servizi satura il tempo del ciclo opportunamente riproporzionato all'orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto;

ART. 5 - FERIE

Al personale viaggiante in forza alla Soc. Treno che alla data di stipula del presente accordo fruisce di 26 giorni di ferie annuali, corrispondenti a 172 ore su base annua; oltre alle 104 ore annue previste dall'art. 100 del CCNL Turismo Pubblici Esercizi, già assorbite in occasione della compilazione dei turni che a seguito di ciò prevedono un orario settimanale di 38 ore, in virtù di quanto previsto dal CCNL Attività Ferroviarie e vista l'articolazione dell'orario settimanale su 5 giorni, spettano annualmente:



- n. 20 giorni di ferie + 4 giornate come previsto dal punto 4, dell'art.24 del CCNL Attività Ferroviarie corrispondenti ad un totale di 182,40 su base annua.

Un giorno di ferie o una giornata di cui al punto 4 dell'art.24 CCNL Attività Ferroviarie corrisponde a 7,60 ore.

2 - Al personale non viaggiante in forza alla società Treno che alla data di stipula del presente accordo fruisce di 26 giorni di ferie annuali, corrispondenti a 172 ore su base annua e delle 104 ore annue di ROL che comunque effettua 38 ore settimanali, in virtù di quanto previsto dal CCNL Attività Ferroviarie e vista l'articolazione dell'orario settimanale su 5 giorni, spettano annualmente

- - 20 giorni di ferie + 4 giornate come previsto dal punto 4, dell'art.24 del CCNL Attività Ferroviarie corrispondenti ad un totale di 182,40 su base annua.

Un giorno di ferie o una giornata di cui al punto 4 dell'art.24 CCNL Attività Ferroviarie corrisponde a 7,60 ore.

Al personale assunto dopo la stipula del presente accordo si applica quanto previsto dai precedenti punti 1 e 2.




CAPITOLO 6 – RETRIBUZIONE


Art. 6 RETRIBUZIONE (FORMAZIONE DEI MINIMI CONTRATTUALI, ED ELEMENTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE - ERI)

A decorrere dal 1/7/2009 per i lavoratori attualmente in forza alla società TRENO alla definizione dei minimi contrattuali di cui al comma 4 dell'art.63 del CCNL Attività Ferroviarie, del salario professionale di cui al successivo punto 6, dell'indennità di funzioni di cui all'art.66 del CCNL Attività Ferroviarie e E.D.R. 2008, concorreranno gli elementi retributivi attualmente erogati di seguito riportati:

- Paga base
- Contingenza
- 3° elemento provinciale
- Ad Personam
- Superminimo assorbibile
- Indennità Quadro
- Aumento contrattuale con decorrenza 1.7.2009
- Ed ogni altro elemento fisso della retribuzione



Gli elementi di cui sopra confluiranno in un unico superminimo individuale dal quale sarà successivamente assorbita la quota necessaria per compensare il divario esistente tra i minimi del nuovo contratto delle Attività Ferroviarie e quello in vigore al 30/6/2009 comprensivo dell'aumento decorrente e spettante ai lavoratori della Soc. Treno dall' 1.7.2009).



L'eventuale differenza economica eccedente rispetto alla sommatoria del nuovo minimo contrattuale compreso il salario professionale e l'indennità di funzione formerà ad integrazione del punto 5 dell' art. 63 del CCNL Attività Ferroviarie un elemento retributivo individuale denominato E.R.I. non riassorbibile, non rivalutabile e valevole a tutti gli effetti retributivi, ivi compresi la retribuzione oraria, la 13^a, la 14^a ed il TFR.

Alla suddetta compensazione, se necessario, concorreranno anche gli scatti d'anzianità correnti e congelati, calcolati con le modalità di cui al successivo art. 8.

La quota parte del valore di scatti d'anzianità utile alla compensazione sarà riproporzionata in numero scatti corrispondenti con le seguenti modalità:

$$\frac{\text{Valore scatti assorbiti}}{\text{diviso}} \\ \text{Valore unitario scatto del CCNL Attività Ferroviarie} = \\ \text{n}^\circ \text{ scatti aggiuntivi (con arrotondamento ad unità al primo decimale pari o superiore a } 5)$$

I suddetti scatti oggetto dell' assorbimento si sommeranno al numero massimo di scatti previsto dal CCNL Attività Ferroviarie e/o a quelli maturati e riproporzionati così come previsto dall'art.8 del presente accordo e saranno erogati con le stesse tempistiche previste per gli scatti ordinari. (biennali)

Nel caso in cui il supermimo individuale formato con le modalità di cui sopra non fosse sufficiente a compensare il divario esistente tra i minimi del nuovo CCNL Attività Ferroviarie ed il CCNL Turismo Pubblici Esercizi la differenza retributiva derivante sarà colmata con l'erogazione anticipata, rispetto all'effettiva maturazione, di un corrispondente valore di scatti d'anzianità.

Tale valore anticipato sarà trasformato in valore tempo secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Valore scatto anticipato diviso}}{(\text{valore scatto unitario del CCNL Attività Ferroviarie diviso } 24) =} \\ \text{Valore tempo espresso in mesi}$$



La maturazione del primo scatto di anzianità utile sarà posticipata di un numero di mesi corrispondente al "Valore tempo" risultante dalla suddetta formula.

ART. 7 RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA



Le parti concordano che la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1 ed alla lettera d) del punto 1.2 dell'art.63 del CCNL Attività Ferroviarie per:


- 165 dal 01/ 07/2009 al 31/12/2010.

Dal 01/01/2011 troverà piena applicazione quanto previsto dal CCNL Attività Ferroviarie in materia di divisore orario utile per la determinazione della retribuzione oraria.

ART. 8 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'



Al personale in forza alla società TRENO alla data di stipula del presente accordo verrà



mantenuta l'anzianità aziendale, utile anche alla maturazione degli scatti di anzianità. Per quanto attiene la quota parte di scatti d'anzianità residua non assorbita come previsto dall'art. 6 del presente accordo le parti prevedono il seguente metodo di armonizzazione. Premesso che il CCNL Turismo Pubblici Esercizi prevede n.° 6 scatti d'anzianità triennali mentre il CCNL Attività Ferroviarie prevede 7 scatti biennali, al fine di armonizzare la confluenza e mantenere inalterati i livelli retributivi acquisiti le parti concordano quanto segue:

A) L'armonizzazione del valore scatto attualmente erogato avverrà secondo la seguente formula

$$\frac{\text{Valore scatti PES}}{\text{Val. scatto unitario AF}} = \text{n}^\circ \text{ scatti maturati AF}$$

Il numero degli scatti interi maturati AF, così determinato sarà moltiplicato per il valore scatto unitario A.F. ed andrà a formare la voce retributiva "scatti d'anzianità". Il numero degli scatti decimali maturati AF così determinati sarà moltiplicato per il valore scatto unitario AF ed andrà a formare la voce retributiva "scatti congelati" che saranno erogati fino alla maturazione dello scatto successivo e dal quale saranno riassorbiti. Nel caso in cui il n° degli scatti derivanti dalla suddetta formula dovesse essere superiore a 7, l'intero importo attualmente erogato sarà integralmente riconosciuto come scatti d'anzianità.

B) Per definire la data di maturazione del 1° scatto successivo all'applicazione del presente accordo di confluenza le parti concordano di applicare il seguente sistema di armonizzazione:

$$\frac{\text{n}^\circ \text{ mesi maturati dal precedente scatto PES ad oggi} \times 24}{36} = K$$

la differenza tra i 24 mesi necessari per maturare un nuovo scatto di anzianità ed il valore K così ottenuto determina il n° di mesi, che a decorrere dalla data di stipula del presente accordo, sarà necessario per l'attribuzione del nuovo scatto d'anzianità.

Nel caso che il n° dovesse essere non intero, i decimali saranno arrotondati come segue:

fino a 0,5 = 0
superiore a 0,5 = 1

Art. 9 SALARIO PROFESSIONALE

Ad integrazione dell'art.67 del CCNL Attività Ferroviarie vengono introdotti gli importi di salario professionale specifici del settore della ristorazione a bordo treno e delle attività sussidiarie di logistica.

Livello Professionale	figura professionale	Importo Lordo Mensile dal
H		15.00
G	Addetto di servizi di bordo treno	22.00
F	Responsabile servizio a bordo	55.00
E	Impiegato amministrativo Addetto ufficio operativo	64,00

Vista la natura professionale della suddetta voce retributiva e visto l'obiettivo formativo che caratterizza il contratto d'apprendistato la suddetta voce non verrà erogata ai lavoratori inquadrati come apprendisti per tutto il periodo di apprendistato previsto.

ART. 10 INDENNITA' PER LAVORO NOTTURNO

Le parti concordano sull'applicazione dell'art.70 del CCNL Attività Ferroviarie con le seguenti modifiche:

- Dal 1/7/2009 al 31/12/2009 la suddetta indennità sarà pari ad € 1,50 e sarà erogata per l'attività prestata dalle ore 22:00 alle ore 06:00
- Dal 1/1/2010 al 31/12/2010 la suddetta indennità sarà pari ad € 1,98 e sarà erogata per l'attività prestata dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Dal 01/01/2011 troverà piena applicazione quanto previsto dal CCNL Attività Ferroviarie

ART. 11 INDENNITA' PER LAVORO DOMENICALE O FESTIVO

Le parti concordano sull'applicazione dell'art.71 del CCNL Attività Ferroviarie con le seguenti modifiche:

- dal 1/7/2009 e sino al 31/12/2010 ai lavoratori che vengono chiamati per prestare servizio nelle giornate domenicali per più di due ore è corrisposta una indennità pari a € 8,00.

Dal 01/01/2011 troverà piena applicazione quanto previsto dal CCNL Attività Ferroviarie

Per prestazioni fino a due ore le indennità di cui ai precedenti punti vengono corrisposte nella misura del 50%

ART. 12 ASSENZA DALLA RESIDENZA

In considerazione delle particolarità del settore della ristorazione a bordo treno ed ai fini di armonizzare anche le indennità e le diarie attualmente riconosciute, le parti concordano di erogare, così come disciplinato dall'art.73 del CCNL Attività Ferroviarie, al solo personale viaggiante della ristorazione a bordo treno la seguente indennità:

- assenza dalla residenza indennità oraria: Italia € 0,21 Estero € 0,90

Nella determinazione dell'ammontare della suddetta indennità per servizi fuori residenza le parti hanno inteso ricomprendere anche le indennità e diarie attualmente riconosciute al personale viaggiante per l'espletamento del servizio a bordo treno derivanti dall'applicazione di accordi collettivi aziendali pregressi.

Le parti concordano sulla necessità di erogare al personale che svolge il servizio su coppie di treni comprendenti un'andata ed un ritorno in giornata che raggiungono il capolinea esterno, non usufruisca del servizio alberghiero, una diaria "treno in giornata" pari ad € 18,08 giornalieri.



Le parti concordano, altresì, che al personale "non viaggiante", che già ne usufruisce alla data di stipula del presente accordo, sarà riconosciuto, per ogni giornata di effettiva presenza, un "ticket restaurant" giornaliero di € 5,20 con le modalità di erogazione già in corso.

ART. 13 INDENNITA' MANEGGIO DENARO

Le parti concordano che l'indennità di cui all'art.75 del CCNL Attività Ferroviarie sarà erogata unicamente al personale con qualifica di responsabile dei servizi a bordo treno.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO EUROFER

Le parti nel riconoscere l'applicazione dell'art.49 del CCNL Attività Ferroviarie al personale dipendente della TRENO - Servizi Integrati Srl - individuano nel fondo a capitalizzazione EUROFER la forma di previdenza complementare più idonea ad accogliere le adesioni del suddetto personale.

Per quanto sopra le parti si impegnano a definire le modalità applicative del fondo con apposito accordo.

VERIFICHE STATO DEI FATTI

Stante le peculiarità e le complessità espresse dall' accordo di confluenza, premesso che lo stesso si realizza, per la parte retributiva, sulla base del principio di "invarianza" dei costi e delle retribuzioni, le parti convengono di incontrarsi entro il 31/01/2010 impegnandosi fin d'ora ad individuare idonee soluzioni in caso di differenze, a parità di prestazioni, fra la retribuzione globale percepita prima e dopo l'applicazione del presente accordo. Le verifiche si effettueranno prendendo a riferimento un periodo trimestrale antecedente ed uno successivo alla data di approvazione del presente accordo.

ABROGAZIONI PRECEDENTI ACCORDI


Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno inteso annullare e sostituire ogni e qualsivoglia accordo e/o contratto in materia ad oggi vigente e relativo al personale dipendente della TRENO - Servizi Integrati S.r.l.

Per tutto quanto quivi non previsto troveranno completa applicazione le norme del vigente CCNL Attività Ferroviarie.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

In applicazione dell'accordo di settore del 1/3/ 2006 sottoscritto tra AGENS e FILT/CGIL,FITCISL,UILTRASPORTI, FAST Ferrovie,UGL Attività Ferroviarie e OR.S.A. Ferrovie, le parti convengono di definire i profili ed i piani formativi caratteristici del settore della ristorazione a bordo treno

In virtù della peculiarità tipiche della ristorazione a bordo treno le parti prevedono le figure professionali, la durata del contratto e la suddivisione in periodi ed il parametro retributivo di destinazione finale:



Qualifica professionale	Livello parametro di destinazione finale	Durata complessiva mesi	Primo periodo		Secondo periodo	
			Inquadramento Convenzionale	Mesi	Inquadramento convenzionale	Mesi
COORDINATORE AMMINISTRATIVO E/O UFF. PERS. E/O MARKETIG						
SUPERVISORE TUTOR OPERATIVO	E	46	F1	18	E	28
ADDETTO AMMINISTRAZIONE E/O UFF. DEL PERS. E/O MARKETING						
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI BORDO	F2	46	G1	18	F2	28
ADDETTO ALLA RISTORAZIONE	G2	40	H	18	G2	22

Le parti si impegnano a definire i piani formativi relativi alle suddette figure professionali entro 30 giorni, dalla stipula del presente accordo.

APPRENDISTATO legge n 25/1955 e legge 196/1997

I contratti di apprendistato già instaurati alla data del presente accordo continuano a produrre i propri effetti economici e normativi sulla base della previgente disciplina fino alla loro naturale scadenza

In particolare al solo fine di armonizzare la confluenza e consentire la corretta gestione dei predetti contratti d'apprendistato le parti concordano sull'applicazione della seguente disciplina speciale.

- **Retribuzione:** gli apprendisti che alla data di stipula del presente accordo sono inquadrati nel 5° livello del CCNL Turismo Pubblici Esercizi confluiranno nel Livello G2 dei CCNL Attività Ferroviarie con applicazione dei minimi contrattuali previsti dal art. 63 punto 4 del citato CCNL Attività Ferroviarie e del Salario professionale come previsto dall'art. 6 dell'Accordo di confluenza, così percentualizzati
 - primi 12 mesi di apprendistato il 69% della retribuzione di cui all'art. 63 punto 4 del CCNL Attività Ferroviarie
 - dal 13° al 24° mese di apprendistato il 74% della retribuzione di cui all'art. 63 punto 4 del CCNL Attività Ferroviarie
 - dal 25° al 36° mese di apprendistato il 78% della retribuzione di cui all'art. 63 punto 4 del CCNL Attività Ferroviarie

I periodi di apprendistato di cui sopra si intendono decorrenti dalla data di stipula del contratto individuale di apprendistato

- **Scatti di anzianità:** decorsi 6 mesi dalla conclusione del contratto di apprendistato e dalla contestuale qualifica, matureranno il primo scatto di anzianità, ferma e restando la maturazione dei successivi scatti come prevista dal CCNL Attività ferroviarie

[Area con diverse firme manoscritte e un numero "12" stampato]

Per

la Treno Servizi Integrati S.r.l.

Deceun
[Signature]

Per

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

SAPLAS-ORSA

UGL-Trasporti

FAST-FERROVIE

[Signature] *Appalto Loro*

[Signature] 26.06.09

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]